

Statuto della "Commissione Giustizia e Pace,"

Il presente Statuto è stato esaminato dal Consiglio Permanente nella sessione del 17-20 novembre 1980.

La Presidenza, cui era stato demandato il compito della revisione secondo le osservazioni presentate dai membri del Consiglio e dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali, lo ha approvato nella riunione del 15 dicembre 1980.

Prologo

La Chiesa pellegrina in Italia sente l'impegno, che le proviene dal mandato stesso di Cristo, di promuovere la giustizia e la pace, illuminando con la luce del Vangelo anche i campi della vita sociale e scrutando nelle speranze e nelle difficoltà di tutti gli uomini e segni dei tempi.

Nel nostro Paese questo impegno è, oggi, particolarmente urgente. Le trasformazioni culturali, sociali ed economiche, rapide e profonde, comportano problemi nuovi e provocano spesso, insieme alla fiducia di risolverli per un futuro migliore, disagio e disorientamento. Crescono le ingiustizie e la violenza, mentre la paura e la sfiducia creano difficoltà a chi voglia vivere coerentemente il Vangelo.

Gli uomini che vivono queste tensioni hanno bisogno, in primo luogo, di un vero profetismo che collochi la soluzione dei problemi immediati in una visione più globale manifestando, così, l'opera dello Spirito che tutti chiama a conversione.

La Conferenza Episcopale Italiana in questa prospettiva ritiene di dover fornire ogni strumento utile all'intera comunità cristiana e a tutti gli uomini di buona volontà.

Costituzione

1. - E' costituita presso la Conferenza Episcopale Italiana la « Commissione Giustizia e Pace ».

Finalità e natura

2. - Nell'ambito della comunità ecclesiale italiana, la Commissione è organismo che:

a) opera secondo le finalità assegnate alla Pontificia Commissione Justitia et Pax dal m.p. « Justitiam et pacem » del 10.XII.1976;

b) agisce in particolare comunione con le Commissioni Episcopali per i problemi sociali e il lavoro, e per l'apostolato dei laici;

c) mantiene contatti, come con la Pontificia Commissione, così con le Commissioni diocesane o regionali di Giustizia e Pace;

d) cura rapporti con istituzioni, gruppi e persone all'interno della Chiesa e, in spirito di autentico dialogo, con tutti coloro che intendono portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della giustizia e della pace.

Compiti

3. - Il servizio, che la Commissione offre alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo o per mandato della Conferenza Episcopale Italiana, consiste:

a) nello studio dei problemi riguardanti la giustizia e la pace nel nostro Paese e nel mondo;

b) nella individuazione e nella denuncia per il superamento delle ingiustizie, delle violazioni e delle negazioni dei diritti della persona umana e dei popoli;

c) nell'attuazione di iniziative di sensibilizzazione delle Chiese e dei cristiani su problemi attinenti la giustizia e la pace in campo nazionale e internazionale;

d) nella promozione di azioni opportune per stimolare le Chiese particolari a impegni concreti relativi alla giustizia e alla pace.

Metodo di lavoro

4. - Per adempiere ai suoi compiti, con l'approvazione del Consiglio Permanente della C.E.I., la Commissione:

a) promuove e diffonde studi e analisi di carattere scientifico, tecnico e pastorale sui problemi della giustizia e della pace;

b) fa conoscere il frutto delle sue riflessioni alle Chiese locali e alle istituzioni direttamente interessate;

c) mette in atto, nei limiti delle sue competenze, attività e iniziative atte a favorire la giustizia e la pace.

Struttura

5. - La Commissione italiana Giustizia e Pace è composta di:

a) un Presidente, normalmente un Vescovo, nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I.;

b) due Vicepresidenti e un Segretario, eletti dalla Commissione tra i suoi membri;

c) un congruo numero di membri — sacerdoti, religiosi/e, laici — approvati dal Consiglio Permanente.

La Commissione ha mandato triennale e i suoi membri possono essere confermati solitamente per un altro triennio.

Amministrazione

6. - L'Amministrazione della Commissione rientra nell'amministrazione della C.E.I.

Il Presidente presenta annualmente, per l'approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo.

Regolamento

7. - Ulteriori determinazioni di questo Statuto possono essere specificate in un Regolamento, d'intesa con la Presidenza della C.E.I.